



STATUTO DI UNIVERSITA' HUMANITAS

Sommario

Capo I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1	4
Personalità giuridica e finalità	4
Articolo 2	5
Enti promotori	5
Articolo 3	5
Fonti normative	5
Capo II.....	5
ORGANI DI GOVERNO E STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'	5
Articolo 4	5
Organi di governo centrali.....	5
Articolo 5	6
Consiglio di Amministrazione: composizione	6
Articolo 6	6
Consiglio di Amministrazione: deliberazioni	6
Articolo 7	7
Consiglio di amministrazione: funzioni.....	7
Articolo 8	8
Il presidente del Consiglio di Amministrazione	8
Articolo 9	8
Il Consigliere Delegato.....	8
Articolo 10	8
Comitato esecutivo: composizione	8
Articolo 11	9
Il Rettore.....	9
Articolo 12	9
Prorettori e delegati del Rettore	9
Articolo 13	10
Il Senato Accademico.....	10
Articolo 14	11
Strutture primarie.....	11
Articolo 15	11
Dipartimenti.....	11

Articolo 16	12
Centri di ricerca	12
Articolo 17	12
Direttore Generale.....	12
CAPO III	12
ORGANI CONSULTIVI, DI DISCIPLINA E DI VERIFICA	12
Articolo 18	12
Organi consultivi, di disciplina e di verifica.....	12
Articolo 19	13
L'Advisory Board.....	13
Articolo 20	13
Il Collegio di disciplina	13
Articolo 21	14
Il nucleo di valutazione di Ateneo	14
Articolo 22	14
Il Collegio dei revisori dei conti.....	14
Articolo 23	14
Consiglio degli studenti	14
Articolo 24	15
Personale	15
Articolo 25	15
Norme transitorie e finali	15

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Personalità giuridica e finalità

1. Università HUMANITAS (in inglese HUMANITAS University) è una istituzione universitaria autonoma legalmente riconosciuta ispirata ai principi dell'articolo 33 della Costituzione. Suo fine precipuo è la promozione della ricerca scientifica, degli studi universitari, della formazione avanzata e del trasferimento tecnologico nell'ambito delle scienze mediche e sociali in una prospettiva internazionale. Tra le finalità dell'Università Humanitas vi è altresì la progettazione, l'organizzazione e l'erogazione di eventi formativi dedicati ai professionisti della sanità nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM). Per valorizzare e sostenere lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e dell'alta formazione nell'ambito delle discipline socio-sanitarie, Università HUMANITAS, anche in collaborazione con altri Atenei e qualificate istituzioni di ricerca, promuove l'attivazione di Scuole e di Collegi Superiori per la formazione avanzata. Università HUMANITAS non ha scopo di lucro e garantisce la tutela della libertà di ricerca e di insegnamento nonché l'assenza di ogni forma di discriminazione. Università HUMANITAS adotta specifiche politiche di diritto allo studio al fine di promuovere, ai sensi dell'Articolo 34 della Costituzione, l'accesso agli studi avanzati degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.
2. Università HUMANITAS ha sede in Pieve Emanuele e può istituire altre sedi in Italia e all'estero.
3. Università HUMANITAS ha personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, ai sensi dell'Articolo 33 della Costituzione e a norma della legislazione vigente in materia di Università non statali legalmente riconosciute. L'indirizzo e il coordinamento sono esercitati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
4. Università HUMANITAS rilascia i titoli di studio previsti dalla vigente legislazione nazionale per le Università non statali legalmente riconosciute e precisamente:
 - a) laurea
 - b) laurea magistrale
 - c) diploma di specializzazione
 - d) dottorato di ricerca
 - e) master universitario di primo e di secondo livello.
5. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali Università HUMANITAS si avvale delle dotazioni strumentali ed economiche messe a sua disposizione dagli enti promotori, nonché di rette, contributi, erogazioni liberali e altri proventi; può partecipare a società o ad altre forme associative, nonché stipulare accordi, convenzioni o contratti, con enti pubblici e privati, per la realizzazione di iniziative finalizzate al conseguimento delle predette finalità, ovvero promuovere, istituire e partecipare a Fondazioni, nazionali ed internazionali, aventi finalità compatibili con le proprie.
6. Per il perseguimento dei propri scopi l'Università HUMANITAS assicura il diritto allo studio degli studenti, realizza iniziative di tutorato e di orientamento allo studio, favorisce l'ingresso nel mondo del lavoro e i collegamenti con le imprese. Promuove le attività sportive in ambito universitario e le attività di associazionismo tra studenti all'interno dell'Ateneo.

Articolo 2

Enti promotori

1. Università HUMANITAS è promossa dalla Humanitas Mirasole SpA e dalla Fondazione Humanitas per la Ricerca ("i Promotori"), che ne assicurano la dotazione iniziale e contribuiscono alle sue attività con dotazioni strumentali e finanziarie sulla base di specifici accordi. In particolare, per il perseguimento delle sue finalità, Università HUMANITAS si avvale, sulla base di appositi atti convenzionali, delle strutture ospedaliere e di ricerca della Humanitas Mirasole SpA e della Fondazione Humanitas per la Ricerca.
2. Qualora l'Università HUMANITAS cessasse l'attività, oppure fosse privata della personalità giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio, al netto delle passività, sarà devoluto agli enti promotori in proporzione ai conferimenti da essi disposti a suo beneficio.

Articolo 3

Fonti normative

1. Università HUMANITAS opera sulla base del presente Statuto e dei Regolamenti di cui al comma 2, nel rispetto delle fonti normative citate all'articolo 1 e, per quanto compatibili, delle altre disposizioni in materia di Università statali.
2. Università HUMANITAS si dota dei seguenti Regolamenti di Ateneo:
 - a) Regolamento generale;
 - b) Regolamento didattico;
 - c) Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - d) Codice etico;
 - e) Regolamento elettorale;
 - f) Regolamento del nucleo di valutazione;
 - g) altri Regolamenti che si rendano necessari, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Rettore.
3. Le modifiche allo Statuto sono approvate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sentito, per le materie di competenza, il Senato Accademico.
4. I Regolamenti di cui al comma 2 sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, sentito, per le materie di competenza, il Senato Accademico. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato esecutivo l'approvazione di uno o più Regolamenti.
5. Il Regolamento generale di Ateneo determina le modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi accademici.
6. Con Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, possono essere definite modalità di incentivazione, anche economiche, del personale accademico, anche in riferimento ai principi di cui agli artt. 8 e 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Capo II

ORGANI DI GOVERNO E STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'

Articolo 4

Organi di governo centrali

1. Sono organi di governo dell'Università:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consigliere Delegato;
 - d) il Comitato Esecutivo, se istituito;
 - e) il Rettore;
 - f) il Senato Accademico;
 - g) il Direttore Generale.
2. L'Università può altresì dotarsi di un Consiglio per la ricerca e i brevetti, finalizzato all'incentivazione delle attività di trasferimento tecnologico e di spinoff.

Articolo 5

Consiglio di Amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
 - a) cinque rappresentanti designati dagli enti promotori, tra i quali, questi ultimi nominano il Presidente e il Consigliere Delegato;
 - b) il Rettore;
 - c) un Professore di ruolo dell'Università;
 - d) uno studente in corso all'atto della nomina.
2. Le designazioni del membro di cui al comma 1, lettere c), avvengono con le modalità previste dal Regolamento elettorale, nel rispetto del principio di pari opportunità.
3. Il Consiglio di Amministrazione può individuare tra i membri designati dagli enti promotori un Vice Presidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è rinnovabile. In caso di cessazione anticipata di un consigliere, si procede alla sua sostituzione con le medesime modalità di nomina. Il Consigliere subentrante resta in carica sino alla scadenza originaria del Consigliere cessato. Nel caso di cessazione di un membro eletto, questi viene sostituito dal primo dei non eletti.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione: deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, salvi eventuali diversi quorum richiesti dal presente Statuto.
2. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del Regolamento generale di Ateneo, del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e per il Regolamento didattico di Ateneo.
3. Il voto è palese. Non è consentita l'espressione del voto per delega.
4. I componenti del Consiglio hanno il dovere di astenersi dal pronunciarsi su argomenti rispetto ai quali si trovano in posizione di conflitto di interesse.
5. Delle deliberazioni e delle sedute si redige apposito verbale ad opera del Segretario che provvede altresì a disporre per la loro custodia. Il Segretario può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio.

Articolo 7

Consiglio di amministrazione: funzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutte le funzioni che ad esso sono demandate dal presente Statuto e dalla normativa universitaria, in particolare dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per quanto compatibile. Esso svolge inoltre ogni attività di ordinaria o straordinaria amministrazione non espressamente riservata ad altro organo dal presente Statuto.
2. In particolare, al Consiglio di Amministrazione spetta:
 - a) l'adozione del piano strategico triennale e in generale di tutti gli atti di indirizzo strategico dell'Università e delle sue attività didattiche, di ricerca e di trasferimento tecnologico;
 - b) l'attivazione o la soppressione di Dipartimenti, Centri di ricerca, Unità funzionali, strutture di servizio, corsi e sedi, sentito per le materie di sua competenza, il Senato Accademico;
 - c) l'approvazione della programmazione finanziaria annuale e pluriennale e la vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività;
 - d) l'approvazione della programmazione relativa al personale accademico, al personale di ricerca e al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
 - e) la deliberazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - f) la deliberazione in merito gli investimenti mobiliari e immobiliari;
 - g) la nomina del Rettore, ai sensi del successivo articolo 11, comma 1;
 - h) su proposta del Rettore, la nomina del Prorettore vicario, che sostituisce il Rettore in caso di assenza o di impedimento, e la determinazione della durata e dell'indennità di carica;
 - i) su proposta del Rettore, la nomina dei Prorettori e dei Delegati del Rettore determinandone la durata della carica;
 - j) la concessione del nulla osta alla nomina da parte del Rettore dei Direttori di Dipartimento e dei Centri di ricerca, dei Presidenti dei corsi di laurea, dei Coordinatori dei corsi di dottorato e dei Direttori delle scuole di specializzazione;
 - k) la determinazione del numero di posti disponibili per l'immatricolazione e l'iscrizione degli studenti nonché l'ammontare delle rette e dei contributi;
 - l) la costituzione del Comitato Esecutivo, determinando le competenze allo stesso delegate;
 - m) la nomina del Direttore Generale e, su proposta del Presidente, dei membri dell'Advisory Board;
 - n) l'assegnazione, sulla base del bilancio preventivo, delle risorse finanziarie alle strutture dell'Università.
3. Inoltre il Consiglio di Amministrazione:
 - a) delibera, su proposta del Rettore, i posti di ruolo vacanti e i posti di ricercatore a tempo determinato da bandire sulla base del piano strategico triennale nonché eventuali posti di ruolo e a tempo determinato da attivare sulla base di specifici finanziamenti esterni;
 - b) nomina, all'esito delle procedure di selezione come normate dal Regolamento generale d'Ateneo, i professori di ruolo e i ricercatori;
 - c) delibera in materia di assunzioni del personale tecnico-amministrativo, nonché sui principi generali e gli indirizzi relativi allo stato giuridico ed economico di detto personale;
 - d) approva, all'esito delle procedure di consultazione stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo, l'attivazione di nuovi corsi di studio e dei relativi ordinamenti e Regolamenti;
 - e) approva, su proposta del Rettore, il conferimento dei contratti di insegnamento;
 - f) approva previa delibera del Senato Accademico, ai sensi del successivo articolo 13, il Regolamento didattico di Ateneo;

- g) delibera su proposta del Rettore, sentite le strutture accademiche interessate, l'attivazione dei master, dei corsi di perfezionamento e di specializzazione nonché dei dottorati di ricerca;
- h) nomina i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 8

Il presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante dell'Università in tutte le sedi ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente, per quanto compatibile, nonché tutte le funzioni non espressamente attribuite dallo Statuto ad altri Organi.
2. In particolare, il Presidente:
 - a) presiede le sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo;
 - b) convoca le sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo secondo le modalità disciplinate dal Regolamento generale;
 - c) propone al Consiglio la nomina del Rettore e dei membri dell'Advisory Board;
 - d) può delegare al vice Presidente, al Consigliere delegato o al Rettore specifiche funzioni;
 - e) adotta con procedura di urgenza le deliberazioni che si rendono necessarie in relazione alle materie attribuite al Consiglio e al Comitato esecutivo, sottoponendole a ratifica alla prima seduta utile dell'organismo competente.

Articolo 9

Il Consigliere Delegato

1. Il Consigliere delegato svolge le funzioni conferitegli con delega dal Consiglio di Amministrazione e sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento, qualora non sia stato nominato un vice Presidente.
2. In particolare il Consigliere Delegato:
 - a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive e progetti di competenza degli Organi di governo;
 - c) sovrintende al funzionamento dell'amministrazione ed all'operato del Direttore Generale;
 - d) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, in quest'ultimo caso senza diritto di voto;
 - e) opera sulla base di specifiche deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione e, sulle materie ad esso delegate, ha la rappresentanza legale dell'Ateneo.

Articolo 10

Comitato esecutivo: composizione

1. Il Comitato Esecutivo, se istituito, è composto da:
 - a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b) il vice Presidente, se nominato;
 - c) il Consigliere delegato;
 - d) il Rettore o, in caso di assenza o impedimento, il Prorettore vicario;
2. Il Comitato Esecutivo svolge i compiti determinati dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua costituzione. Non possono comunque essere assegnati al Comitato Esecutivo le attività di cui all'articolo 7, comma 2.

Articolo 11

Il Rettore

1. Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra i professori di ruolo di prima fascia delle Università italiane o di professori di pari livello in Università straniere. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con propria delibera le modalità di selezione del Rettore. La nomina viene comunicata al Ministero vigilante.
2. Il mandato del Rettore è triennale ed è rinnovabile per non più di una volta.
3. Il Rettore esercita le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche dell'Università, garantendone la coerenza rispetto al perseguimento dei fini istituzionali e la rispondenza alle strategie di sviluppo dell'Università stabilite dal piano triennale.
4. Il Rettore esercita altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente, per quanto compatibile, e non espressamente attribuita ad altri Organi dallo Statuto. In particolare, il Rettore:
 - a) rappresenta la Comunità scientifica dell'Università;
 - b) è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se istituito;
 - c) propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione posti di ruolo vacanti e di ricercatore previsti nel piano strategico nonché l'attivazione di eventuali posti di ruolo e non di ruolo su specifici finanziamenti esterni;
 - d) propone al Consiglio di Amministrazione, sentite le strutture accademiche interessate, il conferimento dei contratti di insegnamento;
 - e) propone al Consiglio di Amministrazione, sentite le strutture accademiche interessate, l'attivazione dei master, dei corsi di perfezionamento e di specializzazione nonché dei dottorati di ricerca;
 - f) esercita nei procedimenti disciplinari a carico del personale accademico le funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente e dal Regolamento generale, in particolare, spetta al Rettore l'irrogazione, nei confronti di professori e ricercatori, delle sanzioni disciplinari non più gravi della censura;
 - g) esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli studenti ai sensi della normativa vigente e del Regolamento generale;
 - h) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Prorettore vicario, dei Prorettori e dei delegati del Rettore;
 - i) previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione, nomina i Direttori dei Centri di ricerca e i Direttori di Dipartimento, sentito il Consiglio di Dipartimento;
 - l) previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore del Dipartimento in cui ciascun corso è incardinato, nomina i Presidenti dei corsi di laurea, i Coordinatori dei corsi di dottorato e i Direttori delle scuole di specializzazione;
 - m) formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università;
 - n) adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico;
 - o) previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione, nomina i Direttori dei Centri di Ricerca, su proposta del Prorettore alla ricerca, se nominato, e sentito il parere del Direttore del Dipartimento o dei Direttori di Dipartimento di riferimento.

Articolo 12

Prorettori e delegati del Rettore

1. Il Prorettore vicario è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera h) dello Statuto. Il Prorettore vicario è scelto tra i professori di

ruolo di prima fascia dell'Università e sostituisce il Rettore nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento, svolgendo altresì ogni altra attività a lui espressamente delegata dal Rettore.

2. Il Rettore può altresì delegare specifiche funzioni ad altri professori di ruolo dell'Università, in qualità di Prorettori o delegati del Rettore. I Prorettori e i delegati del Rettore sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.
3. Il mandato del Prorettore vicario, dei Prorettori e dei delegati del Rettore è di norma triennale e non può in ogni caso eccedere la durata del mandato del Rettore in base alla cui proposta sono nominati. Il Prorettore vicario cessa comunque dalla carica a far data dall'inizio di un nuovo mandato del Rettore. I Prorettori e i delegati del Rettore cessano dalla carica contestualmente alla cessazione del mandato del Rettore, per qualunque causa intervenuta.
4. Al Prorettore vicario, ai Prorettori e ai delegati del Rettore può essere corrisposta, per la durata del mandato, un'indennità di carica determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

Articolo 13

Il Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è composto da:
 - a) il Rettore, che lo presiede, e il Prorettore vicario, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del Rettore;
 - b) i Presidenti dei corsi di studio e di dottorato e un rappresentante dei Direttori delle scuole di specializzazione;
 - c) i Direttori di Dipartimento e dei Centri di ricerca;
 - d) un rappresentante dei ricercatori e dei dottorandi di ricerca;
 - e) un rappresentante degli studenti.
2. Il Senato Accademico è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto ed adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' richiesta la maggioranza dei componenti per la delibera di adozione del Regolamento didattico d'Ateneo e per il parere reso sulle modifiche statutarie.
3. Il Senato Accademico costituisce luogo di espressione degli indirizzi e delle priorità del corpo accademico dell'Ateneo. Ad esso spetta, in particolare, avanzare proposte in merito a:
 - a) le direttrici di sviluppo e gli obiettivi dell'Ateneo, con particolare riferimento all'attività didattica e di ricerca;
 - b) le esigenze di copertura di posti di ruolo o a contratto;
 - c) il manifesto degli studi, dei corsi di studio, di master, di dottorato e di perfezionamento.
4. Compete inoltre al Senato Accademico:
 - a) assicurare il coordinamento tra i Centri di ricerca e i Dipartimenti, per gli aspetti relativi alla didattica;
 - b) deliberare il Regolamento didattico di Ateneo e le relative modifiche, da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione;
 - c) proporre i Regolamenti per il funzionamento delle Strutture primarie dell'Università, ai sensi del successivo art. 14;
 - d) compiere la valutazione periodica dei programmi formativi e dei risultati accademici, nonché sovrintendere all'organizzazione delle attività didattiche;

- e) adottare i provvedimenti in tema di stato giuridico dei docenti, ad eccezione della nomina o chiamata nei ruoli;
 - f) coordinare e verificare l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del corpo docente di ruolo;
 - g) adottare nei confronti degli studenti i provvedimenti disciplinari più gravi della censura.
5. Il Senato Accademico esercita altresì, per quanto compatibile, le funzioni che la disciplina vigente attribuisce al Senato Accademico delle Università Statali, ove non espressamente attribuite dal presente Statuto ad altri organi.
6. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina le modalità di convocazione e funzionamento del Senato Accademico.

Articolo 14

Strutture primarie

1. Le Strutture primarie dell'Ateneo sono costituite dai Dipartimenti e dai Centri di ricerca.
2. Le Strutture primarie dell'Università sono dotate di un Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, che ne disciplina il funzionamento, in conformità alle previsioni del presente Statuto.

Articolo 15

Dipartimenti

1. L'Università può costituire uno o più Dipartimenti, cui spettano le funzioni relative all'organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche e formative e delle attività di ricerca, nonché ogni altro compito ad essi attribuito dal Consiglio di Amministrazione. I corsi di studio, di master, di dottorato e di specializzazione sono incardinati in un Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori ad esso afferenti.
3. Sono organi del Dipartimento il Direttore, la Giunta e il Consiglio.
4. Il Consiglio di Dipartimento è presieduto dal Direttore, che viene nominato dal Rettore, previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Dipartimento, tra i professori di prima fascia. Il mandato del Direttore è triennale ed è rinnovabile per non più di una volta.
5. Il Direttore convoca il Consiglio secondo le modalità disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.
6. Il Direttore del Dipartimento svolge le attività ad esso attribuite dalla legislazione vigente, per quanto compatibile e, in particolare, con pareri non vincolanti, propone al Consiglio di Amministrazione le chiamate dei professori e dei ricercatori, propone al Rettore la nomina dei Presidenti dei corsi di laurea, dei Coordinatori dei corsi di dottorato e dei Direttori delle scuole di specializzazione ed è responsabile per l'allocazione dei compiti didattici.
7. Il Rettore determina le modalità di consultazione dei membri del Consiglio di Dipartimento in relazione alle procedure di nomina del Direttore. La consultazione, che può anche essere attuata per via telematica, deve comunque concludersi almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è prevista la nomina del Direttore.
8. Il Direttore nomina un vice-Direttore tra i professori di ruolo del Dipartimento. Il vice Direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento e svolge ogni altra funzione delegatagli dal Direttore.

9. Il Dipartimento cura la regolare consultazione degli studenti sulle attività didattiche erogate, anche attraverso la costituzione di uno o più Comitati misti docenti-studenti. I Comitati sono nominati dal Rettore, su proposta del Direttore del Dipartimento, e durano in carica un biennio.
10. La Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore del Dipartimento, che la presiede; dal vice-Direttore; dai presidenti dei corsi di laurea, in un numero massimo di tre; dai coordinatori dei corsi di dottorato, in un numero massimo di tre, e dai direttori delle scuole di specializzazione, individuati nel numero massimo di tre con riferimento alle aree di specializzazione Medica, Chirurgica e dei Servizi clinici. La Giunta è l'organo esecutivo del Dipartimento e coadiuva il Direttore del Dipartimento nello svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite. Essa svolge le attività ad essa demandate dal Regolamento didattico di Ateneo, istruisce i lavori del Consiglio di Dipartimento e svolge le attività ad essa delegate dal Direttore e dal Consiglio. In relazione alla discussione di specifici temi, la Giunta può essere integrata da delegati e referenti tematici del Dipartimento individuati dal Direttore. Il mandato della Giunta è di durata triennale e non può in ogni caso eccedere la durata del mandato del Direttore.

Articolo 16

Centri di ricerca

1. Al fine di sviluppare e potenziare le attività di ricerca generale o settoriale svolte da uno o più Dipartimenti, l'Università può costituire uno o più Centri di ricerca, anche in convenzione o consorzio con altri soggetti.
2. Il Regolamento di ciascun Centro è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore. Il Regolamento individua tra l'altro gli organi e le modalità di gestione del centro.

Articolo 17

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni ed il suo incarico è rinnovabile.
2. Egli è responsabile dell'attività amministrativa dell'Università, coordina l'organizzazione dei servizi e del personale tecnico-amministrativo ed assicura i flussi informativi che permettono al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo l'assunzione delle relative decisioni. Il Direttore Generale può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

CAPO III

ORGANI CONSULTIVI, DI DISCIPLINA E DI VERIFICA

Articolo 18

Organi consultivi, di disciplina e di verifica

Sono Organi consultivi, di disciplina e di verifica:

- a) l'Advisory Board;
- b) il Collegio di disciplina;
- c) il Nucleo di valutazione di Ateneo;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) il Consiglio degli studenti.

Articolo 19

L'Advisory Board

1. L'Advisory Board è costituito da non meno di tre personalità di riconosciuta competenza ed esperienza nei settori di attività dell'Università, nonché della organizzazione e gestione degli studi universitari, ovvero da personalità che si sono segnalate per il sostegno e il supporto al progresso delle scienze e della cultura.
2. L'Advisory Board si riunisce almeno due volte per anno ed esprime pareri e valutazioni sulle materie ad esso sottoposte dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.
3. I membri dell'Advisory Board sono nominati per un mandato triennale rinnovabile dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Coordinatore dell'Advisory Board è nominato dal Presidente.

Articolo 20

Il Collegio di disciplina

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Collegio di disciplina su proposta del Senato Accademico. Il Collegio è composto da tre componenti scelti in relazione alla applicazione del principio del giudizio tra pari, all'interno di una rosa di sei nomi, tra i quali tre professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e un ricercatore, come membri effettivi, e tre supplenti, di cui un Professore di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente scegliendolo tra i professori di prima fascia. I componenti del Collegio restano in carica per tre anni consecutivi e il loro mandato non è immediatamente rinnovabile. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
2. Il Collegio di disciplina, nel rispetto della normativa vigente in materia, svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo. In particolare, i professori di prima fascia sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei professori di prima fascia; i professori di prima fascia e i professori di seconda fascia sono competenti a conoscere dei procedimenti avviati nei confronti dei professori di seconda fascia; i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e i ricercatori sono competenti a conoscere dei procedimenti avviati nei confronti dei ricercatori.
3. L'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento conclusivo dello stesso spettano al Rettore nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed applicabili, che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
4. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
5. Il Collegio opera in ogni caso nel rispetto dei principi di trasparenza, contraddittorio e di diritto alla difesa.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Articolo 21

Il nucleo di valutazione di Ateneo

1. L'Università istituisce un Nucleo di valutazione di Ateneo con funzioni di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, dei servizi per gli studenti e dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e dai Centri di ricerca.
2. Il Nucleo di valutazione opera ai sensi della normativa vigente in materia, per quanto compatibile, e in particolare dei provvedimenti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché del quadro di riferimento in materia di valutazione elaborato a livello europeo ed internazionale.
3. Il Nucleo di valutazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove soggetti di elevata qualificazione professionale esterni all'Ateneo, nominati dal Consiglio di Amministrazione, di cui almeno due esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il Rettore o un suo delegato assicura le funzioni di coordinamento tra il Nucleo di valutazione e le strutture accademiche.
4. Il Nucleo relaziona annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico sugli esiti dell'attività di valutazione condotta.

Articolo 22

Il Collegio dei revisori dei conti

1. L'Università istituisce un Collegio dei revisori dei conti, cui spettano tutte le funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente.
2. Il Collegio è composto da tre esperti di elevata qualificazione professionale, esterni all'Ateneo, nominati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 23

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti, composto dagli studenti eletti negli organi collegiali dell'Università e da tre studenti eletti secondo modalità indicate dal Regolamento generale d'Ateneo, è organo consultivo dell'Università e di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti.
2. In particolare, il Consiglio degli studenti:
 - a) formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;

- b) esprime parere sull'organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;
- c) predisporre il Regolamento per il proprio funzionamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Articolo 24

Personale

1. Ferma la natura non statale dell'Università, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29 luglio 1991, n. 243, ai professori e ai ricercatori universitari dell'Università si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico, previdenziale e di quiescenza previste per i professori e i ricercatori universitari delle Università pubbliche statali.

Il personale accademico comprende:

- a) i professori di prima e seconda fascia ed i professori straordinari;
- b) i ricercatori universitari a tempo determinato e indeterminato;
- c) i professori a contratto e i professori visitatori (Visiting Professors);
- d) gli assegnisti di ricerca.

Le posizioni accademiche corrispondono a quelle previste dalla legislazione nazionale vigente in materia.

2. Le procedure di selezione del personale accademico sono disciplinate dai Regolamenti di Ateneo, nel rispetto dei principi e delle norme di legge vigenti per la selezione del personale accademico delle Università statali.
3. Il personale tecnico ed amministrativo dell'Università è organizzato secondo le direttive e le disposizioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, che provvede altresì alla nomina dei dirigenti. Il rapporto di lavoro di tale personale è disciplinato dalle norme del codice civile sul lavoro subordinato nell'impresa, dalle altre norme di legge che disciplinano i rapporti di lavoro di diritto privato e dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

Articolo 25

Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili.
2. Il presente Statuto entra in vigore alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di riconoscimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.